ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8
C.F. 94152480540 C.M. PGIC85800E
A52175F - Manno70
Prot. 0006006/U del 12/09/2025 18:42

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8
Ministero dell'Istruzione
Via F. Gregorovius - 06127 Perugia (PG)
Tel.: 075 5008870 - Fax. 075 5004544
e-mail: pgic85800e@istruzione.it - pec: pgic85800e@pec.istruzione.it
C.F. 94152480540 - C.U.: UFXXQM

Circolare n. 25

Perugia, 12 settembre 2025

Ai docenti coordinatori
A tutto il personale
Alle famiglie
Alla DSGA
Al sito web

OGGETTO: Adempimenti a seguito della conversione in legge (Legge 13 novembre 2023, n. 159), con modificazioni, del cosiddetto "Decreto Caivano" e cioè del decreto-legge 123/2023, "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Con la presente circolare, si desidera ricordare alla comunità scolastica quanto previsto dalla normativa vigente in merito agli adempimenti e alle misure di contrasto al disagio giovanile e alla povertà educativa.

VISTO il Decreto-legge 123 approvato dalla Camera dei deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto **Decreto Caivano**;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

SI COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In primo luogo, **i Dirigenti Scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il comma 4, art.12 del Decreto stabilisce che il **Dirigente Scolastico verifica la frequenza delle alunne e degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione**, individuando coloro che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.**
Nel caso in cui l'alunno/a non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo adottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

La Legge dispone che il Sindaco, cui compete la responsabilità di segnalazione, accedendo alla piattaforma ANIST (Anagrafe Nazionale dell'Istruzione) può individuare i/le minori non in regola con il già menzionato obbligo. Rilevato l'inadempimento, spetta allo stesso Sindaco di ammonire senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

SANZIONI PER I DETENTORI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

L'art. 12 comma 8 del D.L. 123/2023 ha introdotto un inasprimento dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione introducendo nel Codice penale l'articolo 570-ter di seguito riportato:

Art. 570-ter CP (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori):
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi ***dell'articolo 114, comma 1*** *del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione,* ***è punito con la reclusione fino a due anni****.*

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi ***dell'articolo 114, comma 4****, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, nonprova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione,* ***è punito con la reclusione fino a un anno.***

Lo stesso articolo 12 del DL 123/2023 prevede le seguenti modifiche al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

- **Art. 2, comma 3 bis:** *"non ha altresì diritto al trasferimento dell'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione."*
- **Art. 8, comma 3 bis:** "*Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del Codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1- bis, del medesimo Codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni."*

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e delle proprie figlie e a giustificarle senza indugio.

Per dare seguito all'attuazione della Legge, **i docenti coordinatori e le docenti coordinatrici** controlleranno le assenze degli/lle alunni/e della propria classe e comunicheranno ai genitori le assenze da giustificare.

Nel caso di assenze <u>non giustificate per più di quindici giorni</u>, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

<u>Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo d'istruzione.</u>

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Francesco M. Manno, Ph.D.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993